

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

NOTA INFORMATIVA - Applicazione IMU per l'anno 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha definitivamente unificato i tributi IMU e TASI, istituendo una "nuova IMU" con decorrenza dal 1º gennaio 2020, sulla base dei medesimi presupposti impositivi valevoli per entrambi i vecchi tributi comunali.

Con **Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 08/04/2020** sono state approvate le aliquote IMU relative all'anno corrente. La base imponibile della "nuova IMU" rimane la stessa, ma cambiano le aliquote in relazione alle fattispecie e alle categorie catastali (*vedi il Prospetto di raccordo a seguire*).

- ➤ Base Imponibile IMU = Rendita Catastale × Coeff. di Rivalutazione × Moltiplicatore
- > Calcolo IMU da pagare = Imponibile IMU × Aliquota IMU

Per l'anno corrente, si è stabilito che <u>NON sono tenuti al versamento del tributo</u> coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, le seguenti tipologie di immobili:

- **ABITAZIONE PRINCIPALE** (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) comprendendo altresì nell'esenzione una sola pertinenza appartenente alle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.
- TERRENI AGRICOLI detenuti o condotti a qualsiasi titolo.

Altresì, <u>NON sono tenuti al versamento della sola prima rata di ACCONTO</u> (16 giugno p.v.) coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, le seguenti tipologie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, fluviali o lacuali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria D/2 (alberghi e pensioni), nonché degli agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, colonie marine, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per tutte le altre tipologie/fattispecie di immobili si è tenuti al regolare versamento del tributo per l'anno corrente.

Il tributo IMU può essere pagato in due soluzioni di pari importo, il **16 Giugno** e il **16 Dicembre**, oppure in un'unica soluzione entro il 16 Giugno dell'anno corrente, **tramite versamento in "autoliquidazione" attraverso** esclusivamente il modello F24 di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Con apposite risoluzioni l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

Tipologia versamento	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Immobili produttivi categ. "D"	3930	3925
Fabbricati rurali strumentali NON di categ. "D"	3913	====
Fabbricati rurali strumentali di categ. "D"	=====	3925
Terreni	3914	====
Aree fabbricabili	3916	====
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	=====
IMU- imposta municipale propria - INTERESSI	3923	====
IMU- imposta municipale propria - SANZIONI	3924	====

Sul sito internet del Comune di CIVITAVECCHIA, all'indirizzo <u>www.comune.civitavecchia.rm.it</u> è stata creata l'apposita sezione inerente il tributo IMU, nella quale, oltre alla documentazione e alle relative aliquote, è disponibile l'applicativo web per la stampa dei modelli di versamento F24.

Nel caso in cui il versamento del modello F24 precompilato venga effettuato da un soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire, nell'apposito spazio, il proprio Codice Fiscale e a fianco uno fra i seguenti "codici identificativi" a seconda della fattispecie ricorrente:

- ✓ genitore/tutore = 02
- ✓ curatore fallimentare = 03
- ✓ erede = 07

Per avere maggiori chiarimenti a riguardo è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Tributi del Comune. Orario di apertura: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

Prospetto di Aliquote IMU – Anno 2020

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLICATORE	ALIQUOTA IMU %	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	ESENTE	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,60%	Detrazione fissa € 200,00
Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale, secondo Art. 6, comma 7, lett. c), del Regolamento IMU	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Base Imponibile RIDOTTA al 50%
Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO secondo lo schema previsto dalla DGC n. 244 del 23.12.2015	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati a disposizione, locati e non locati	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Fabbricati invenduti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			0,10%	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.</i>	A/6 e D/10	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	0,10%	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	0	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato ai sensi della DGC n. 47 del 04.03.2019			1,06%	

Dalla residenza comunale, lì 20/05/2020.